

Statuto associazione sportiva dilettantistica

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, "Ganbaru Shotokan Karate Associazione Sportiva Dilettantistica", nel seguito per brevità definita "l'Associazione" o anche "Ganbaru Shotokan Karate a.s.d.". L'associazione ha sede in Milano.

Art. 2 Scopo

L'associazione non persegue fini di lucro ed opera per fini sportivi. È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva del Karate e discipline affini, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Coni nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.


Più specificatamente l'associazione si propone di promuovere e sviluppare:

1. attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina del Karate e altre arti marziali affini quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Aikido, Capoeira, Kung fu moderno e tradizionale, Taekwondo, ect;
2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
3. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
5. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
7. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Art. 3 Risorse economiche e fondo comune

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. contributi versati dai soci all'atto della costituzione;
- b. quote associative annue o periodiche dei soci;
- c. contributi specifici ordinari o straordinari dei soci;
- d. eventuali contributi del Coni, delle federazioni o enti sportivi, o di altre ASD operanti iscritte al Coni, o di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;



Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Art. 8 Categorie di soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a. **soci fondatori**, coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b. **soci ordinari**, sono i soci che frequentano corsi, lezioni, attività proposte dall'associazione e che condividono finalità e obiettivi dell'associazione stessa.
- c. **soci operativi**, sono i soci – quali Maestri, istruttori e collaboratori – che contribuiscono con la loro professionalità e le proprie qualifiche ad accrescere l'offerta di servizi dell'associazione, nel rispetto dello Statuto.
- c. **soci onorari**, coloro che aderiscono all'associazione in funzione del possesso di particolari meriti o riconoscimenti sportivi o sociali.

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tutti i soci ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile stabilita dall'associazione

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'associazione come da apposito regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;



- c) il Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di controllo qualora eletto.

Art. 10 Assemblea generale dei Soci

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo ed è convocata dal presidente mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza.

L'Avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di 8 giorni dall'adunanza o comunicato ai singoli soci mediante modalità quali fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.


L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie in prima convocazione sono valide:

- per le modifiche statutarie, con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento dell'Associazione con la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'A' and the other a more complex signature.

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota mensile d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.

Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del presidente che è anche presidente dell'associazione, del vicepresidente, nominato dallo stesso consiglio, e di altri consiglieri.

Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario.

Il consiglio direttivo resta in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio indice entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre società e associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.


La carica di presidente e di consigliere è incompatibile con quella di componente dell'organo di controllo, se nominato.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'associazione e su quant'altro stabilito dallo statuto.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o da consegnare a mano, oppure anche attraverso la posta elettronica, non meno di tre giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide a seguito di convocazione quando vi è la presenza del presidente o del vicepresidente, e vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale



il voto del presidente.

Il Consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi il consiglio nomina il presidente.

Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o in assenza di quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'associazione.

Il consiglio direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Art. 12 Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vicepresidente.

Art. 13 Organo di controllo


L'organo di controllo, che può essere rappresentato anche dal revisore unico, può essere eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci.

Resta in carica 5 anni ed elegge, e in caso di organo collegiale, nomina al proprio interno il Presidente.

L'Organo di controllo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '09' in the center. The signature is stylized and appears to be a single name.


In caso di scioglimento dell'Associazione potrà essere nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'art. 90, comma 18, n. 6, legge n. 289/2002.


Articolo 15 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Firma del segretario
Sig. Giovanni Innocenzo Natalicchio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Innocenzo Natalicchio", written over a horizontal line.

Firma del presidente
Sig. Stefano Mastronicola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Mastronicola", written over a horizontal line.A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and a smaller 'M' or similar character, located in the bottom right corner of the page.